

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2020, n. 91

Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto,

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. il perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha imposto nuove considerazioni in merito alla vigente disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali, in particolare per quanto riguarda la corresponsione della quota variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2009;

2. si prevede quindi in termini generali che, a fronte di emergenze epidemiologiche, quale quella attuale causata dal COVID-19, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile mensile del rimborso spese qualora, per la tutela della salute di consiglieri stessi e personale del Consiglio regionale, sia stabilita, per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare, la chiusura della sede del Consiglio regionale, ovvero sia disposta la convocazione in modalità telematica di quest'ultimo, del suo Ufficio di presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tali ipotesi è infatti assente lo spostamento territoriale per tutti i consiglieri regionali componenti gli organi citati;

3. la quota variabile mensile del rimborso spese è comunque corrisposta in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica degli organi citati

al punto 2, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute per motivi di sicurezza sanitaria;

4. appare necessario prevedere anche che, a fronte di emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale possa autorizzare singoli consiglieri regionali a partecipare in via telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tale caso non viene corrisposta ai singoli interessati la quota variabile mensile del rimborso spese.

Approva la presente legge

Art. 1

Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche.

Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche

1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:

a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;

b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l'articolo 7, comma 3.

3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l'autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 3 novembre 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.10.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 1

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Approvata in data 28 ottobre 2020

Divenuta legge regionale 68/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

6 novembre 2020, n. 122

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3, comma 3 e DCdM 21/02/2019: impegno e liquidazione della sesta tranche di risorse da destinare all'erogazione di

contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive interessate secondo quanto approvato con ordinanza commissariale n. 70 del 21/06/2019.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione civile", e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018";

Richiamati altresì :

- l'articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 558/2018 con cui il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato;

- l'articolo 2, comma 2 della predetta ordinanza n. 558/2018 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

- la nota prot. MEF - RGS - Prot 249407 del 29/11/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6107 intestata a "C.DEL PRES REG. TOSC - O. 558-18", ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

- l'articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

Preso atto dell'ordinanza commissariale n. 134 del 19/12/2018 che individua, tra le strutture regionali di supporto al commissario delegato, anche la Direzione Attività produttive - Settore Politiche di sostegno alle imprese;